

GIAN GIACOMO FISSORE

**ALLE ORIGINI DEL DOCUMENTO COMUNALE:
I RAPPORTI FRA I NOTAI E L'ISTITUZIONE**

1. Una delle caratteristiche della civiltà comunale è certamente rappresentata dall'espansione dell'impiego della documentazione scritta in ambito cittadino, con una pervasività della strumentazione notarile che sembra investire tutti i momenti della vita d'interrelazione con una minuziosità quasi maniacale¹.

In questo quadro, l'apporto specifico degli organismi comunali alla massa di documentazione prodotta soprattutto nei secoli XIII e XIV dovette essere assai rilevante: e, del resto, è sufficiente una rapida scorsa alla statuzione cittadina per rendersi conto che una pulsione analoga a quella della società urbana in generale investe anche l'apparato di governo comunale, spingendolo a fissare obbligatoriamente *in scriptis* qualsiasi atto amministrativo, con minuziosa casistica e puntigliosa precisione nel fissare modelli documentari predisposti. Ora, è proprio questa apparentemente perfetta analogia di comportamenti fra società urbana e organi amministrativi comunali, con la scelta egualmente totalizzante della presenza notarile destinata a redigere ed autenticare ogni atto, pubblico o privato, che ha colpito e continua a mettere in difficoltà gli studiosi di diplomatica². La presenza di un dualismo di autorità, quella del-

¹ Una significativa testimonianza è quella offertaci dal notaio Giovanni da Bologna il quale, trasferitosi in Inghilterra al servizio dell'arcivescovo Pecham nella seconda metà del XIII secolo, registra la fondamentale opposizione di comportamenti fra gli Italiani, che ricorrono sempre al notaio per ogni minimo negozio giuridico, e gli Inglesi, che ne rifuggono salvo che per casi eccezionali: cfr. M.T. Clanchy, *From Memory to Written Record, England 1066-1307*, London 1979, p. 37.

² L'impostazione del problema offerta dal Torelli fin dal 1911 è tuttora valida: cfr. P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, I, in « Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova », IV (1911), p. 11 e sgg. Questa prima parte, insieme alla seconda, del 1915, sono state meritoriamente riunite e ristampate anastaticamente in Id., *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980 (*Studi storici sul notariato italiano*, V). Un tentativo di ridefinizione delle linee teoriche e metodologiche si può trovare in G.G. Fissore, *La diplomatica del documento comu-*

l'istituzione di orientamento pubblico e quella del notariato in via di raggiungere rapidamente la pienezza delle capacità autenticatorie, sembra rappresentare un nodo di possibili (e probabili) contraddizioni che non è agevole sciogliere³.

Il discorso dell'apporto notarile all'elaborazione della documentazione comunale fin dalle origini – affrontato agli inizi del secolo dal Torelli in studi a cui occorre sempre tornare per la lucidità di impostazione e per la ricchezza di informazioni – è stato sviluppato negli studi analitici degli ultimi decenni con – mi pare – orientamento omogeneo: quello di valutare proprio il grado e il significato dell'autonomia notarile in rapporto con la *respublica* cittadina e la sua inevitabile esigenza di connotare ideologicamente e burocraticamente la propria documentazione⁴.

nale fra notariato e cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere, in « Studi medievali », s. 3^a, XIX (1978), p. 211 e sgg.

³ Ma, individuata questa fondamentale endiadi o opposizione dialettica che dir si voglia, siamo tutti ben consapevoli di non aver avviato un discorso lineare di approccio alla storia documentaria comunale come episodio o appendice di una più generale storia del notariato (la netta distinzione dei campi era già espressa in P. Torelli cit., I, p. 16 e sgg.), bensì di aver solo aperto una strada segnata da variabili, da incostanze, da usi contraddittori, in cui l'elemento specifico notarile è costretto a convivere con altre tipologie, con diversi modelli di comportamento e di elaborazione degli atti scritti: cfr. le mie considerazioni in G.G. Fissore, *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X - XIII)*, in AA.VV., *Piemonte medievale. Forme del potere e della società*, Studi per Giovanni Tabacco, Torino 1985, p. 145 e sgg.

⁴ Per una discussione dei lavori più recenti, cfr. G.G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti*, Spoleto 1977 (*Biblioteca di "Studi Medievali"*, IX), p. 121 e sgg. e note corrispondenti; sul caso milanese, A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979 (*Studi storici sul notariato italiano*, IV), p. 70 e sgg.; su Siena, U. Morandi, *Il notaio all'origine del Comune medievale senese*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (maggio 1981)*, Roma 1985 (*Studi storici sul notariato italiano*, VIII), p. 313 e sgg.; e, su Perugia, gli importanti contributi di A. Bartoli Langeli, in particolare in A. Bartoli Langeli, *La formula d'onore. Un esperimento notarile per il Comune di Perugia*, in « Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e sociali », XX (1987), pp. 121-135; e, di carattere più generale, Id., *Le fonti per la storia di un Comune, in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII - XIV)*, Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, I, p. 5 e sgg.

Sono pienamente d'accordo con Alessandro Pratesi quando afferma che, allo stato attuale delle ricerche, non è possibile « delineare un quadro unitario di diplomatica comunale »⁵. Mi pare tuttavia possibile tentare, senza alcuna pretesa di sintesi, qualche riflessione di ordine generale che possa aiutare a cogliere, nella troppo varia e ancora troppo poco indagata casistica offerta dalle fonti, linee di tendenza in grado di orientarci – per quanto riguarda la specificità della disciplina diplomatistica – in un mondo di forme culturali cittadine che sono sempre apparse – a cominciare dagli osservatori coevi – sostanzialmente omogenee ed unitarie, come il recente lavoro di Renato Bordone sulla società cittadina ha convincentemente dimostrato⁶.

In effetti, le ricerche diplomatistiche hanno messo in evidenza fin dalle origini l'esclusività della scelta notarile per la produzione di atti comunali, accompagnata, però, da un'assenza o estrema rarità di esplicite e coerenti definizioni formularie del rapporto fra notai redattori e istituzione comunale⁷. In buona sostanza, a tutti coloro che si sono occupati del problema delle origini del documento comunale è parso che il notariato, chiamato a sorreggere con la propria capacità l'inizialmente debole credibilità dell'istituzione emergente, vi abbia semplicemente trasferito il proprio prestigio e la propria forza autenticatoria, in una prospettiva – certo riduttiva per il Comune, ma significativamente autorevole per il notariato – di appiattimento dell'istituzione sulla prassi professionale notarile. Ora, se in alcuni casi più fortunati, come Milano e Asti, è stato possibile, grazie alle fonti, percepire con chiarezza che nel primo emergere del Comune organizzato, tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo, la documentazione si tenne con inequivocabile consapevolezza entro un disegno di continuità rispetto alle tradizioni e alle prassi adottate dai

⁵ A. Pratesi, *La documentazione comunale*, in *Società e istituzioni* cit., p. 353.

⁶ R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987 (*Biblioteca Stor. Subalpina*, CCII), soprattutto pp. 18 e sgg., 195 e sgg.

⁷ È da questo punto che il Torelli partì per impostare e sviluppare le sue ricerche sui rapporti fra notariato e Comuni, caratterizzandoli come un lento processo verso la (tarda) trasformazione dei notai in ufficiali comunali: P. Torelli, *Studi e ricerche* cit. (sopra, nota 2), I, p. 18 e sgg.

preesistenti poteri urbani⁸, tale continuità non risulta comunque più caratterizzare, in generale, la produzione comunale nel prosieguo del secolo XII, rivestita ovunque da forme sostanzialmente omogenee; contemporaneamente, però, a tale assenza di riferimenti ad una tradizione antecedente non sembra corrispondere un equivalente sforzo di coerenza in un campo documentario dominato dall'azione di notai operanti quasi sempre in modi tipicamente professionali che producono una documentazione spesso anodina e indifferenziata, soprattutto a livello di sistemi di autenticazione⁹. Solo con il passaggio al governo podestarile, grazie alla moltiplicazione di formule che esprimono in vario modo il carattere funzionariale dei notai comunali, sembra di assistere ad un nuovo momento di elaborazione documentaria, ormai orientata soprattutto verso la soluzione di problemi eminentemente burocratici, di controllo degli atti « interni » all'amministrazione¹⁰. Il periodo del Comune podestarile è del resto di per sé caratterizzato da profonde esigenze di riorganizzazione e regolamentazione, a cui non poteva certo sfuggire l'attività documentaria¹¹. Ed è anche il periodo in cui si pone la transizione al momento più originale della diplomatica comunale, quello segnato dal passaggio alla forma del libro-documento, alla serialità dei registri predisposti per uf-

⁸ Per Asti rimando ai lavori citati in precedenza; per Milano, cfr. G.G. Fissore, *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, in *Milano e il suo territorio in età comunale (XI - XII secolo)*, XI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Milano, 26 - 30 ottobre 1987, in corso di pubblicazione.

⁹ Eppure le tensioni politiche che percorrono la storia urbana del XII secolo, dall'espansione nel contado alle lotte contro l'Impero, sembrano offrire agli sviluppi dell'istituzione molte occasioni per una forte connotazione ideologica, da cui pare almeno curioso dover emarginare proprio il momento - simbolicamente così rilevante - della produzione documentaria. Ma, da questo punto di vista, scarsi e sporadici sono i casi di elaborazioni originali. Citerò le "formule d'onore" (per valerme dell'efficace definizione di Bartoli Langeli) in atti astigiani della metà del secolo XII, G.G. Fissore, *Autonomia notarile* cit. (sopra, nota 4), p. 100 e sgg., e in carte perugine tra XII e XIII secolo, A. Bartoli Langeli, *La formula d'onore* cit. (sopra, nota 4).

¹⁰ A. Bartoli Langeli, *Le fonti* cit. (sopra, nota 4), pp. 9 e sgg. e 16 e sgg.; A. Pratesi, *La documentazione* cit. (sopra, nota 5), p. 363 e sgg.

¹¹ Questa posizione ritorna, con forte valore di esemplarità, in un po' tutti gli interventi del Convegno perugino su *Società e istituzioni dell'Italia comunale* cit. (sopra, nota 4).

fici e funzioni specifici ed interconnessi: vero momento innovativo della documentazione medievale in genere che, almeno in Italia, ha trovato proprio nel Comune l'opportunità della sua massima espressione ed espansione¹².

È legittimo chiedersi, a questo punto, se sia accettabile pensare a una trasposizione così netta e, almeno in qualche misura, meccanica delle vicende istituzionali nell'evoluzione dei comportamenti documentari. In altre parole, se sia credibile un coagularsi in tempi tutto sommato rapidi e definiti delle « nuove » forme di relazione e di connessione funzionale senza che in qualche modo si sia proceduto attraverso una graduale, anche se non necessariamente univoca, elaborazione dei meccanismi di controllo documentario. Lo stesso esito finale omogeneo, testimoniato senza riserve dagli statuti dei Comuni dell'Italia centrosettentrionale sembra sottintendere un tessuto di esperienze precedenti almeno tendenzialmente non contraddittorie.

2. Conviene partire da una constatazione preliminare che mi pare indiscutibile: quando – fra gli ultimi due decenni del XII e i primi due del XIII secolo – compaiono le tracce sicure di una elaborazione delle funzioni documentarie nell'ambito delle istituzioni comunali, la caratteristica che risulta peculiare ed originale nel documento comunale è costituita dal legame stretto ed univoco che l'istituzione stabilisce tra sé stessa, il redattore delle proprie scritture, la conservazione di queste ultime e l'eventuale loro emissione o ri-produzione in forme pubbliche. Si tratta di un reticolo di rapporti assai complesso, che differenzia sostanzialmente tale area di produzione da quella dei precedenti poteri cittadini, in particolare da quelli vescovili, e che l'avvicina in egual misura alla tradizione più propriamente cancelleresca. Il documento ibrido, con la compresenza di formule cancelleresche e di altre notarili, caratterizzava i periodi antecedenti il Comune come fatto peculiare, ma – per lo più – tutto risolto in superficie, a livello di formule dalle valenze esclusivamente ideologico-ornamentali¹³. Al contrario, negli atti del Comune l'elaborazione appare tutta volta a definire i fenomeni scrittorii per linee interne,

¹² A. Bartoli Langeli, *Le fonti cit.*, p. 9.

¹³ Cfr. G.G. Fissore, *Pluralità di forme cit.* (sopra, nota 3), pp. 152-154.

rispecchianti una strutturazione giuridica rigorosa dei meccanismi politico-istituzionali connessi alla produzione documentaria.

Si rilegga, in quest'ottica, il noto documento con cui nel 1182 i consoli di Savona investono Giovanni di Donato dell'ufficio di documentazione del Comune:

Bonusiohannes Foldratus per se et socios suos consules (...) investivit Iohannem de Donato notarium (...) de scribania communis Saone (...) et ipse (...) iuravit illam scribaniam bona fide ad suum possum servire et salvare et custodire omnes res eius (...). Et predicti consules laudaverunt quod possit facere et supplere instrumenta omnia per magistrum Arnaldum in registris communis Saone imbreviata et quod eam vim et auctoritatem obtineant ac si ipse magister illa Arnaldus suppletet; et possessionem illi tradidit Bonusiohannes tam de scribania quam registris per clavem scrinii quo scripta et registra communis Saone in duana tenebantur¹⁴.

La nomina si risolve e si identifica non solo e non tanto nella produzione di nuovi atti (cosa che, anzi, rimane significativamente sottintesa), quanto soprattutto in una specie di « mandato generale » di emissione in forme pubbliche degli atti incompiuti dal suo predecessore – o forse semplicemente suo collega – e nella concreta manutenzione e custodia dell'archivio. Emerge qui con chiara evidenza una forte consapevolezza giuridico-politica della globalità del controllo della documentazione comunale, affidata ad un ufficiale investito di un'ampia capacità autoritativa nell'emissione di documenti basati su minute redatte da altri.

Quest'ultimo punto sembrerebbe innestare nella prassi comunale un tipico comportamento notarile, che assegna all'imbreviatore il dominio sulle successive fasi documentarie, salvo appunto l'intervento di una qualche *authentica persona*, per usare l'espressione consueta di Rolandino¹⁵. D'altra parte, mi pare legittimo il sospetto che l'analogia risulti

¹⁴ *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. Costamagna - D. Puncuh, in « Atti della Società ligure di storia patria », n.s., IV (1964), doc. XXXV, p. 82. « Giovanni di Donato succede o, forse, si affianca ad Arnaldo Cumano, il primo notaio savonese, scriba dei consoli del Comune, di cui sia conservato il cartulario, il secondo per antichità dopo quello genovese di Giovanni scriba »: D. Puncuh, l. cit.

¹⁵ Cfr. Rolandini Rodulphini Bononiensis *Summa totius artis notarie*, Venetiis MDXLVI, rist. anast. Bologna 1977, pars III, cap. X, c. 397 v.

molto più nelle forme che nella sostanza: e cioè che l'autorizzazione dei consoli investa piuttosto il problema della continuità del controllo comunale sugli atti prodotti dai suoi ufficiali, controllo concretatosi nel rinnovo della *iussio* all'ufficiale subentrante, che ottiene il dominio sulle pratiche non completate dal collega. E in effetti alcuni documenti di poco posteriori sembrano decisamente avallare questa seconda interpretazione.

Il primo di questi è milanese e concerne l'emissione in forma pubblica, nel 1213, di una sentenza pronunciata nel 1183¹⁶. Per tale operazione si scelse la forma più solenne, quella del vero e proprio processo sommario dinnanzi ai consoli di giustizia. Gli interessati presentano infatti ai giudici l'imbreviatura della sentenza e chiedono che venga interpellato il redattore, Ugo de Castagnianega, notaio di molti atti e sentenze consolari milanesi fra il 1174 e il 1207¹⁷. Le domande sono le seguenti (e la mia arbitraria numerazione e presentazione deve servire ad accentuare la concretezza ed insieme la raffinata progressione della costruzione teorica che vi è sottesa):

1º) si quandam imbreuiaturam cuiusdam sententie cuius tenor inferius scriptus est fecerat;

2º) et si manu sua propria ipsam scripserat;

3º) et si quando eam scripsit erat scriba et offitialis consulum iustitie Mediolani pro faciendis sententiis et aliis publicis scripturis;

4º) et si eam propter offitium quod tunc habebat fecit et scripsit.

Essendo state le risposte di Ugo tutte affermative, i consoli, come risulta dalla *completio*, ordinano la riproduzione ed autenticazione della sentenza al proprio notaio: *Et ego Bonusiobannes cognomine Magiatus, notarius sacri palatii ac publicus offitialis consulum iustitie Mediolani, iussu suprascriptorum consulum scripsi.*

Anche qui, dunque, ci troviamo di fronte alla gestione speciale di un'imbreviatura prodotta da uno scriba ufficiale. Non pare esservi dubbio sul fatto che in questo caso siamo in presenza di un comportamento solo apparentemente analogo a quello di una normale estrazione di *mundum* in ambito privato: in tale ambito, infatti, le domande suffi-

¹⁶ *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. Manaresi, Milano 1919, p. 486, n. 366.

¹⁷ Cfr. C. Manaresi, *Introduzione*, in *Gli atti del Comune* cit., p. LVIII e sgg.

cienti all'identificazione del rapporto rogatorio - imbreviatura sono esclusivamente le prime due, che individuano la persona del rogatario e l'autografia dello scritto. Ben al di là procedono invece i successivi accertamenti che investono radicalmente la caratterizzazione ufficiale di Ugo de Castagnianega come *scriba communis*. In essi si trova la radice delle garanzie di autenticità del documento originario e, contestualmente, la premessa per cui l'autorizzazione ricevuta trent'anni prima dal notaio Ugo possa prolungarsi ed integrarsi con quella del nuovo *scriba*, delegato ora a rilasciare *instrumenta* da minute di ufficiali precedenti, ma che in questo specifico caso riceve un mandato speciale in quanto si trova di fronte alla presentazione non di un registro comunale, bensì, come mi pare indubitabile dal contesto, di un'imbreviatura rimasta nelle mani di Ugo, inserita in un proprio cartulario. Ma a parte ciò, mi sembra che il quadro di regolamentazione e di definizione giuridica messo in piena luce nel documento milanese coincida con quello adombrato con qualche minore precisione nel testo savonese; e che dalla somma dei dati fornita da entrambi possa emergere un momento di chiara definizione anche teorica di come si configuri il redattore di atti comunali in rapporto sia con l'ente sia con i privati cittadini.

Un altro testo che permette di consolidare ulteriormente la mia lettura ci è offerto da un atto astigiano del 1212 in cui un giudice del podestà, appena eletto, autorizza il *notarius iudicis potestatis* a completare le carte da lui imbreviate su ordine del precedente giudice, e dovute restare incompiute a causa della diminuita autorità del giudice nell'ultimo mese del suo incarico:

ut faceret et compleret omnes cartas confessionis et possessionis (...) sibi preceptas scribi in cartulario a domino Guidone Battigella iudice domini Guillelmi Embriaci potestatis Astensis quondam infra mensem exitus sui regiminis, in quo non poterat iubere fieri cartas obstante capitulo et similiter sibi fieri preceptas per iudices vicem gerentes¹⁸.

Ne emerge, già codificato in statuto, un rigido controllo dell'emis-

¹⁸ *Le carte dell'Archivio capitolare di Asti (secc. XII-XIII)*, a cura di A.M. Cotto - G.G. Fissore - P. Gosetti - E. Rossanino, Torino 1986 (*Biblioteca Stor. Subalpina*, CLXXXX), p. 6, n. 5; se ne veda un commento in G.G. Fissore, *Procedure di autenticazione del secolo XIII in area comunale ad Asti: verso un'organizzazione burocratica della documentazione*, in « Boll. stor.-bibliogr. subalpino », LXXXI (1983), pp. 763-766.

sione in forma pubblica di atti degli uffici comunali, legata non solo all'incarico funzionariale in sé, ma anche al diretto rapporto fra scriba e suo superiore gerarchico, la cui *iussio* appare come elemento indispensabile e fondante per l'autenticazione; e, pertanto, deve essere rinnovata ad ogni scadenza di mandato e conseguente sostituzione dell'ufficiale comunale: un comportamento che contraddice in pieno la prassi del notaio professionista, *dominus* incontrastato della propria imbreviatura.

Su questa stessa linea si pone un complicato documento dalle elaboratissime formule sinallagmatiche che fissano un patto di alleanza fra Alessandria e Alba, stipulato nel 1203. Gli *instrumenta* destinati ai due Comuni contraenti, fortunatamente pervenutici entrambi, presentano un sistema di redazione e autenticazione incrociate e speculari tali da rendere quasi uno scioglilingua la loro descrizione in poche frasi¹⁹. Riducendo all'osso lo schema compositivo, dirò che la versione destinata al Comune di Alba contiene il testo del patto come fu stipulato ad Alessandria e ivi imbreviato dal notaio comunale albese, ma ingrossato dal notaio comunale alessandrino su *iussio* dei consoli albesi; il notaio alessandrino vi figura dunque come *scriptor* che dichiara insieme la *iussio* comunale ed il consenso del collega albese che è responsabile della minuta. Segue poi la registrazione del giuramento del patto da parte delle magistrature comunali albesi: di questa parte del testo il notaio alessandrino è, sempre su *iussio* dei consoli albesi, insieme imbreviatore e ingrossatore.

Il documento per Alessandria è prodotto con identiche, ma speculari modalità.

Se si raccolgono le fila di questo complesso meccanismo cerimoniale e politico, le procedure risultano assai rigorose. Infatti, il *mundum* risulta composto da due eventi distinti sia per il luogo sia per le modalità di redazione; ma nel registro delle imbreviature – sia esso il cartulario del notaio sia, più probabilmente, già un libro del Comune – di ciascuno dei due notai resterà fissata solo la minuta unificata del patto e del giuramento come si sono svolti nella città consociata, stabilendo così un controllo diretto sugli eventi politicamente più significativi per ciascu-

¹⁹ L'edizione parallela in *Il "Rigestum Communis Albe"*, a cura di G. Gabotto-F. Eusebio, Pinerolo 1903 (*Bibl. della Soc. Stor. Subalpina*, XX), I, p. 1 e sgg., n. 1; se ne veda un commento in G.G. Fissore, *Procedure* cit., p. 766 e sgg.

no dei Comuni. Questa cerimonia dai significati plurimi (che ho già avuto occasione di analizzare altrove), ci interessa qui essenzialmente perché testimonia anch'essa una limpida consapevolezza dei problemi connessi con la produzione ed emissione di atti comunali. Infatti, siccome i due *scribae communis* agiscono in luoghi e momenti diversi, per poi trovarsi congiunti in un *instrumentum* unitario a cui partecipano entrambi, ecco che la magistratura consolare per conto della quale il documento finale è prodotto assorbe, con la *iussio*, sotto la propria autorità anche il funzionario dell'altro Comune, in un'immagine efficace di gemellaggio politico, ma rispondendo anche ad esigenze tecniche della documentazione comunale, a quanto pare ormai orientata verso un rigido ed esclusivo controllo della propria documentazione demandata ai soli suoi funzionari²⁰. A questo punto il pensiero corre immediatamente alle frequentissime e generalizzate prescrizioni statutarie, pervenuteci bensì in redazioni più tarde, ma che troppo bene corrispondono ai comportamenti pratici denunciati dai documenti ora esaminati, per non far pensare – ed è fin ovvio, dato il carattere delle fonti statutarie – che esse rispecchino una tradizione di gran lunga precedente.

Le fonti sono assai ricche di esempi pertinenti, ma mi limiterò qui a citarne solo alcuni particolarmente espressivi.

Una disposizione degli statuti di Brescia del 1228 testimonia la rigida connessione fra autenticità e funzionariato:

Notarii officialium debeant scribere omnia que fiunt coram officialibus et eorum notariis, et nihil credatur alicui officialium nisi reperiatur scriptum in libro eorum, que scriptura sit facta propria manu notarii proprii (...) ²¹.

A questo è da accomunare un capitolo degli statuti di Padova, anteriori al 1236, di particolare forza nell'estrema sintesi espressiva:

Cuilibet instrumento exemplato auctoritate iudicis in officio existentis per notarium de officio fides plenaria adhibeatur ²².

Così negli statuti di Como del 1270 è nitidamente chiarito il rap-

²⁰ Si vedano le considerazioni d'ordine generale, *ibidem*.

²¹ *Statuti di Brescia del secolo XIII*, a cura di F. Odorici, in *M.H.P.*, XVI, *Leges municipales*, II, 1, Torino 1876, col. 1584, c. 256.

²² *Statuti del Comune di Padova dal sec. XIII al 1385*, a cura di A. Gloria, Padova 1873, c. 568.

porto fra le scritture comunali e la loro autenticazione ad opera tanto dei notai *officiales* quanto di notai non dipendenti dal Comune:

Predicta omnia acitata et condemnaciones possint transcribi ex imbreuiaturis factis per officiales et eorum legitimos substitutos et per quoscumque notarios, dum tamen (...) subscribantur per officiales qui ipsam imbreuiaturam fecerint²³.

Si adombra qui la procedura da noi riscontrata nel patto tra Alessandria ed Alba; ma ancora più perspicuo è il riferimento se si legge una disposizione un poco più tarda, del 1281, sempre tratta dalla statutturazione comasca:

Item (...) statutum est ut omnes scripture que pertinent ad aliquod suprascriptorum officiorum (*si tratta dei consolati di giustizia e dei mercanti*) debeant fieri tantum per illos scribas seu aliquem eorum qui ad ipsum officium electi fuerint et qui ipsum officium iuraverint et faciunt, et non per aliquem alium notarium; et si facte invenirentur, non valeant, salvo quod statuto facto MCCLXX mense madio, in quo continetur quod acta et scripture possint scribi rogatu officialium et valeant si sunt subscripte et subscripta per manus eorum quorum rogatu scripta sunt²⁴.

Riassumendo: il precedente esame di alcuni casi esemplari ha messo in evidenza, a mio parere, una limpidezza e complessità delle prassi connesse con il ruolo funzionale dei notai al servizio del Comune, tali da rinviare puntualmente ai più tardi dettati statutori di cui appaiono come anticipazioni perfettamente compiute. È chiaro che, da questo punto di vista, essi rappresentano piuttosto un punto d'arrivo che non di partenza: e, dunque, spostano la nostra attenzione, nella ricerca dei precedenti momenti di elaborazione, verso quel pieno secolo XII che pure, come accennavamo all'inizio, sembra caratterizzarsi per un'assenza di costanti formali e di segni non sporadici di un'organizzazione documentaria comunale che possa considerarsi più che embrionale.

3. I punti qualificanti del sistema documentario comunale, come emerge dalle fonti fin qui prese in esame mi paiono essenzialmente questi: 1) il funzionariato inteso come connessione essenziale per la costi-

²³ *Liber statutorum consulum Cumanorum iusticie et negotiatorum*, a cura di A. Ceruti, in *M.H.P.*, XVI, *Leges cit.*, col. 48, c. CIII.

²⁴ *Ibidem*, col. 51, c. CXVI.

tuzione di atti di pertinenza comunale dotati di piena autorità e credibilità; 2) la formalizzazione di tale connessione mediante la *iussio*, formula cancelleresca atta ad esprimere senza incertezze la subordinazione del redattore nei confronti dell'autore dell'atto. In più, osserveremo che la *iussio* viene impiegata soprattutto per fissare, più che un generico legame con l'istituzione, un preciso rapporto personale e diretto tra gli ufficiali comunali e i notai addetti.

Questa regolamentazione, così nitida concettualmente e così lineare nelle sue applicazioni, sembra a tutta prima contrapporsi con forza alla prassi documentaria immediatamente antecedente e successiva, contrassegnata da forme di autenticazione generiche e indifferenziate. È tuttavia possibile rintracciare – sia pure attraverso dati ancora necessariamente disorganici e poco coerenti – nel periodo del Comune consolare tracce di consapevole riflessione e di approcci sperimentali al problema del ruolo bifronte del notaio/funziionario. Si tratta di episodi caratterizzati da discontinuità e sporadicità, ma anche da una base concettuale comune che potrebbe identificarsi in quella « omogeneità di tradizioni giuridiche » risalente al periodo precomunale, che Gina Fasoli segnalava nel 1973 come supporto indispensabile per il costituirsi di una statutazione comunale fortemente omologata in tutta l'area centrosettentrionale²⁵. E, tra l'altro, proprio questa base concettuale comune giustifica, io credo, l'uso di esperienze di provenienza diversa per un discorso che vuole segnare alcune linee di tendenza del fenomeno documentario comunale nel suo insieme.

Già la frequenza con cui i documenti del periodo delle origini risultano affidati alla redazione di uno dei consoli può essere letta come effetto di una nitida percezione del fenomeno istituzionale, che porta ad inglobare nelle strutture del potere anche la funzione documentaria. La rappresentazione, infatti, in modo analitico ed insieme globale del Comune come espressione di organismi plurimi e di volontà collettivamente

²⁵ G. Fasoli, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medioevali e problematica storica*, Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973), Roma 22-27 ottobre 1973, Roma 1976, I, *Relazioni*, p. 181. Si veda ora la sintesi problematica di H. Keller, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in « Frühmittelalterliche Studien », 22 (1988), pp. 286-314.

espresse caratterizza in genere la produzione scritta più solenne del secolo XII: e del tutto naturalmente il momento documentario si innesta, grazie all'identificazione del rogatario in uno dei massimi magistrati cittadini, nell'immagine globalizzante di una volontà politica di controllo che non prevede – soprattutto nel primo periodo consolare – né deleghe né specializzazioni parcellizzanti del potere.

Sono utili per confermare il senso di queste prime e già fortemente orientate esperienze documentarie alcuni comportamenti particolari, qua e là emergenti nel corso del secolo, come quello per cui il console rogatario richiama nella *completio* la comune volontà dei colleghi: *iussu aliorum consulum scripsi*²⁶, ovvero quelli, individuati ad Asti e a Genova, della nomina di speciali testimoni (i *custodes sacramentorum* astigiani²⁷ e i “testimoni giurati” genovesi²⁸) destinati ad inserirsi come elemento aggiuntivo nella prassi notarile, accentuando ancor più l'immagine della concatenazione delle strutture comunali come fulcro giuridico dell'impegno dell'istituzione anche in campo documentario.

In un simile contesto, il fatto che molto spesso il console non si qualifichi come tale, ma sfrutti bensì solo l'autorità e il prestigio del suo essere giudice e/o notaio, appare perfettamente adeguato alla situazione sopra delineata, che non solo rende superfluo esplicitare ulteriormente quanto risulta evidente dal contesto dell'*actio* descritta nel testo, ma concorre soprattutto a costituire l'immagine di una documentazione completamente affidata alla ben consolidata tradizione notarile. In questi casi, dunque, fin dalle origini appare evidente la volontà di distinguere quanto è pratica di controllo nel merito, a garanzia degli interessi comunali, da quanto è opera di autenticazione ovvero di produzione scritta *in publicam formam*. È, questa, un'operazione che raggiunge particolare coerenza e durata nella produzione di atti giudiziari milanesi del secolo XII. Nel testo noi troviamo pienamente dispiegata l'azione giurisdizionale del-

²⁶ Cfr. P. Torelli, *Studi e ricerche* cit. (sopra, nota 2), pp. 24 e sgg., 73, per i casi di Bergamo, Padova e Como; per Asti, G.G. Fissore, *Autonomia notarile* cit. (sopra, nota 4), pp. 5, 87 e sgg.

²⁷ *Ibidem*, p. 36.

²⁸ *Mostra storica* cit. (sopra, nota 14), p. 80 e sg., n. XXXIV; G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (*Studi sul notariato italiano*, I), p. 55.

le magistrature consolari, mentre queste stesse, in sede di convalidazione, si autodefiniscono, nella grande maggioranza dei casi, soltanto come appartenenti alla categoria dei giudici e messi imperiali²⁹; per di più, i redattori delle sentenze, dopo i primissimi e scarsissimi atti (tutti riferibili all'incirca agli anni trenta del secolo) che conservano ancora tracce di modi autenticatorii di provenienza placitaria³⁰, adottano semplici e anodine forme di *completio*, prive di qualsiasi richiamo a modelli pubblico-cancellereschi. Tale comportamento, tra l'altro, caratterizza anche una figura come quella di Ugo de Castagnianega, di cui ho parlato all'inizio. Noi sappiamo con certezza che ebbe funzioni di *scriba et officialis consulum iustitie Mediolani* e che fu redattore di molti atti consolari per un ampio periodo³¹, eppure mai egli ricorse ad altra qualificazione che non fosse quella di *notarius sacri palatii* e poi di *iudex ac missus domni Frederici imperatoris*, scegliendo la forma più semplificata e contratta di *completio*: *Ego Ugo de Castagnianega notarius sacri palatii scripsi*. Un comportamento che direi sintomatico di questo doppio livello di interessi ed interventi, che privilegia nel momento dell'autenticazione l'autorità palatina del notaio/giudice senza sovrapporgli funzioni di matrice comunale, evidentemente sentite come irrilevanti³². E che tali siano percepite – in

²⁹ Cfr. C. Manaresi, *Introduzione* cit. (sopra, nota 17), pp. LIII, CXIII e sgg.

³⁰ In un primo momento, fra il 1130 e il 1143, la *completio* riporta la formula ampia tradizionale: *ex amonitione predictorum consulum hanc notitiam scripsi* è la formula adottata da *Ardericus iudex*: *Gli atti del Comune* cit. (sopra, nota 16), n. 3; mentre *Anselmus notarius et iudex* impiega l'ancora più analitica forma: *per amonitionem ipsorum consulum hanc sententiam scripsi* (*ibidem*, nn. 4, 5, 9). In un momento immediatamente successivo, soprattutto ad opera degli scribi *Anselmus iudex* (*ibidem*, nn. 13-20) e *Dominicus iudex* (*ibidem*, nn. 21, 23-27) la formula si contrae perdendo la menzione della *iussio*: *hanc sententiam scripsi*.

³¹ C. Manaresi, *Introduzione* cit., p. LXXXVI e sg.

³² Da un quadro di tal fatta emergono dati che meritano una riflessione. Innanzitutto, ad una evidente non formalizzazione e dunque non obbligatorietà di caratterizzare l'intervento notarile per il Comune in forme esplicite corrisponde la maggiore o minore sensibilità dei vari notai, che scelgono con coerenza o con alterna attenzione forme generiche di autenticazione ovvero formule altamente definitorie del proprio ruolo funzionario (si vedano le osservazioni nel testo corrispondente alle note 36, 37). Ma proprio queste oscillazioni, mi pare, concorrono non già a negare la realtà di un incardinamento comunale dei notai, bensì a rafforzarne la probabile collocazione in un ambito di attività in cui ciò che conta realmente è il lega-

generale –, ma non per indifferenza al problema, bensì per una scelta meditata, può forse essere sottolineato con particolare efficacia dalle formule di autenticazione di un patto fra Milano e Lodi, stipulato a Lodi nel 1167:

Ego Guidottus notarius ac domni Frederici imperatoris iudex ordinarius suprascriptis omnibus conventionibus et datis et sacramentis et factis interfui et rogatus in suprascripta contione a suprascriptis consulibus Mediolani et populo clamante, ut supra legitur, “sia, sia, sia” et iam antea rogatus a consulibus suprascriptarum civitatum qui Laude ad colloquium convenerunt ut cartam suprascripte prime conventionis scriberem et in publicum instrumentum redigerem, hanc cartam conventionis et concordie et dati, ut supra legitur, scripsi.

Il notaio Guidotto recepisce appieno lo stimolo a rappresentare nella sua globalità il coinvolgimento delle istituzioni nelle decisioni, ivi compresa quella della scritturazione, ma mentre si raffigura inequivocabilmente come parte integrante di un complesso dispositivo politico nella pienezza delle sue funzioni, non sente l'utilità di completare il quadro con una titolazione funzionariale che pure il contesto rende inevitabile. E, a questo proposito, vale la pena di sottolineare come nel doppio ordine di scritturazione a lui rivolto da due diversi autori, i Comuni di Milano e di Lodi, e in due luoghi distinti, noi troviamo un prezioso – anche se meno sottilmente elaborato – precedente del comportamento commentato in precedenza nel patto fra Alessandria e Alba del 1203³³.

me “hic et nunc” con l’istituzione come autore dell’azione documentata. Si tratta dunque di un’incertezza formale che mi pare da connettersi non tanto ad una incapacità di elaborazione concettuale del legame necessitante fra istituzione e produttori di documentazione, quanto piuttosto al permanere di una visione ancora unitaria – globale e totalizzante – del Comune che, non ancora suddiviso in vari uffici amministrativamente autonomi, appare, pur nella complessità dei compiti da svolgere, rigidamente bloccato in una unità/unanimità di consensi e d’azione che coinvolge il notaio rogatario nel momento stesso in cui è scelto ed inserito entro tale schema. Una indiretta conferma di ciò può trovarsi nel giudizio del Manaresi secondo cui, malgrado le suddivisioni di competenze osservabili nel corpo del consolato lungo l’arco della seconda metà del secolo XII, i notai addetti alla documentazione relativa non appaiono mai rigidamente ed esclusivamente connessi ad uffici o compiti specifici: cfr. *ibidem*, p. LXXXI.

³³ Anche nel caso milanese si tratta di due atti distinti ma interconnessi, celebrati in luoghi diversi e prodotti in forme documentarie con due interventi di *rogatio* distinte, che ora vengono recuperate entrambe per legittimare l’unificazione tan-

Osserviamo ancora che, in luogo della ben più impegnativa formula della *iussio*, che pure ci aspetteremmo in considerazione dell'ufficialità massima data al momento decisionale che lo concerne (addirittura *populo clamante* (. . .) "*sia, sia sia*"), il notaio adotta un più quotidiano e apparentemente meno significativo richiamo alla *rogatio*³⁴. Ma occorre subito dire che questa incertezza terminologica (ma anche teorica), può forse apparire tale più a noi moderni che non ai notai dell'epoca. Basti

to politica quanto diplomatistica degli eventi che configurano il patto fra le due città: *Gli atti del Comune* cit., p. 78 e sgg., n. 54, la citazione è da p. 81.

³⁴ Le sentenze consolari bergamasche del sec. XII ci offrono un bell'esempio di mancata codificazione della formula di *iussio*: mentre le sentenze del 1144 (*Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis* a canonico Mario Lupo editum, II, Bergomi MDCCIC, col. 1057 e sg.) e del 1150 (*ibidem*, col. 1095 e sg.) sono scritte *iussu aliorum consulum*, in quella del 1160 (*ibidem*, col. 1171 e sgg.) la *completio* recita: *Ego Iohannes* (. . .) *notarius interfui et rogatu consulum hanc sententiam scripsi*; e lo stesso dicasi per la successiva sentenza del 1162 (*ibidem*, col. 1197 e sg.). In un atto poco più tardo (a. 1165, col. 1219 e sg.) troviamo un'espressione ancora diversa: *per parabolam consulum hanc sententiam scripsi*. Altro identico comportamento si può trovare nelle carte inedite dell'Archivio capitolare di S. Antonino di Piacenza di cui mi è stata fornita la trascrizione dall'amico Piero Castiglioli, Direttore dell'Archivio di Stato di Piacenza, che sta lavorando alla loro edizione insieme con la dott. Raffaella Poggioli e che ringrazio sentitamente per la cortesia dimostratami. Le sentenze consolari, Fondo Diplomatico, nn. 663, 666, 665, 688) del 1143, dic. 24 e 1144, febb. 22 presentano nella *completio* la formula precettizia, mentre quelle del 1143, mar. 6 e del 1148, dic. 7, sempre scritte dallo stesso *Obertus sacri palatii notarius*, sono prodotte *per rogationem suprascriptorum (consulum) e rogatu predictorum consulum*. Un altro caso per così dire esemplare può considerarsi quello di Reggio, in cui pare che il problema della *iussio* non si sia posto nella documentazione comunale; ma anche in un panorama di assoluta coerenza nell'adozione di formule di autenticazione esclusivamente notarili, non può non colpire l'assenza di una qualsiasi formalizzazione dell'autorità comunale in atti di particolare solennità, come, ad esempio, il decreto consolare dell'8 settembre 1200, *in palatio comunis Regii, in pleno consilio per campanam coadunato, in presencia hominum qui erant in ipso consilio*. Nel testo, *Consules Regii* (. . .) *talem decretum et bannum posuerunt et fecerunt, parabola hominum de consilio* (. . .) *et hoc homines qui erant in dicto consilio dixerunt et iudicaverunt esse bonum et faciendum viva voce, dicentes: fiat, fiat, fiat et eis ore ad hos requisitis*. Malgrado, appunto, tali insistite cerimonialità, la *completio* è del tutto anodina: *Ego Iacobus* (. . .) *notarius interfui, audi vi et scripsi hoc*, secondo un formulario ampiamente in uso nella documentazione reggiana fra XII e XIII secolo. Cfr. *Liber grossus antiquus comunis Regii*, a cura di F.S. Gatta, I, Reggio Emilia 1944, p. 164, n. LXX.

pensare, tra l'altro, che la stessa espressione si è conservata nel sopra citato capitolo degli statuti di Como del 1281³⁵, anche qui in un contesto in cui con il termine *rogatu* si intendeva individuare un legame funzionale di matrice pubblica. D'altra parte, è indubbio che l'uso della terminologia legata al modello cancelleresco appare, nel corso del secolo XII, caratterizzato da incertezze e oscillazioni, segno evidente di una elaborazione lenta e non lineare, per giunta spesso apparentemente dipendente dalla cultura specifica di determinati ambienti o addirittura di particolari individui³⁶. A Milano, ad esempio, le formule di *iussio* compaiono all'inizio dell'ottavo decennio, ma in modo saltuario, per diventare più frequenti man mano che ci avviciniamo alla fine del secolo; tuttavia Ugo de Castagnianega, come abbiamo visto, non ne fa mai uso fra il 1174 e il 1207, mentre il notaio Rogerius de Gatto, che lo affianca nella documentazione comunale a partire dall'ultimo decennio del XII per proseguire nella prima parte del XIII secolo, sembra decisamente preferire l'uso della formula precettizia, pur non adottandola con assoluta costanza³⁷. Così, per Bergamo, sono esemplari due sentenze consolari rispettivamente

³⁵ Cfr. sopra, testo corrispondente a nota 25.

³⁶ Perfino in età podestarile è dato trovare con frequenza documenti che, pur nell'importanza formale del loro apparato di atti sinallagmatici di pattuizione fra Comuni, caratterizzata tra l'altro dalla presenza di doppi redattori, indubitabilmente rappresentanti delle due amministrazioni comunali coinvolte, tuttavia ricorrono alla forma notarile della *rogatio* per individuare il momento di espressione della volontà documentatrice dei poteri comunali interessati; se ne vedano i chiari esempi offerti, per Reggio, nel patto con Bologna del 1214 (*Liber grossus* cit., I, p. 195 e sgg., n. 89) e per Brescia, nei patti con Bergamo del 1198 e 1219: *Liber Potheris communis civitatis Brixie*, in *M.H.P.*, XIX, Torino 1899, 1198, agosto 19, col. 57 e sgg., nn. XVIII-XXI; 1219, agosto 14, col. 57, n. XVII. Di un certo interesse, nel campo delle oscillazioni delle formule, è il caso perugino di un accordo fra la comunanza del castello di Montone e la città, nel 1216, di cui ci sono pervenuti due originali, uno solo dei quali riporta nella *completio*, oltre che la *rogatio*, anche la menzione della *iussio* podestarile: *Ego Iacobinus imperiali autoritate notarius his omnibus rogatus interfui et omnia predicta de voluntate dicte potestatis et predictorum consulum scripsi et publicavi*; molto più semplice l'altra redazione: *Ego Iacobinus (...) his omnibus rogatus interfui et ut audivi et intellexi a predictis scripsi et in publicam formam redegi*. Cfr. *Codice diplomatico del Comune di Perugia, Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, a cura di A. Bartoli Langelì, I, Perugia 1983 (*Fonti per la storia dell'Umbria*, 15), p. 147, n. 60.

³⁷ Per Rogerius de Gatto cfr. C. Manaresi, *Introduzione* cit. (sopra, nota 17), pp. LXXXIII, XC.

del 1160 e del 1162³⁸, redatte *rogatu consulum*: esse ci segnalano l'impiego per noi incongruo della *rogatio* perfino nell'ambito dell'attività giudiziaria, che fin dalla più antica tradizione placitaria ha sempre comportato l'adozione della *iussio*. Sempre in tema di oscillazioni ed incertezze, proprio il notaio Guidotto, di cui abbiamo sopra riportato le ampie formule di convalida su *rogatio* comunale del 1167, solo l'anno dopo, in una situazione di solennità politica analoga adoterà la formula più pertinente: *Ego Guidottus notarius (...) interfui et iussu consulum suprascriptorum hanc cartam et legem et concordiam scripsi*³⁹. Analoghe fluttuazioni si possono del resto osservare un po' dovunque, ad Arezzo come ad Asti o a Piacenza o Perugia⁴⁰.

Questa immagine di incertezza, se non addirittura di arbitrio, nelle scelte terminologiche, oscillanti fra campo notarile e campo cancelleresco, potrebbero far pensare ad un loro scarso peso specifico, ad una loro intercambiabilità per mancanza di connotazioni realmente distintive. Ma ad un giudizio generalizzato in tal senso si oppongono episodi di uso più regolare e razionale, che qua e là si registrano.

³⁸ Cfr. sopra, nota 34.

³⁹ *Gli atti del Comune* cit. (sopra, nota 16), p. 93 e sgg., n. 65, Lodi, 1168, maggio 3.

⁴⁰ Per Arezzo, si vedano *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo*, a cura di U. Pasqui, II, Firenze 1916, pp. 1-3, nn. 391, 393. Entrambi i documenti, di pertinenza consolare, rispettivamente del maggio 1180 e del dicembre 1181, sono rogati da *Rolandus iudex*, ma solo il secondo registra nella *corroboratio* una solennissima forma di *iussio* (che per altro non viene ripresa nella *completio*). Ma per Arezzo, così come per Brescia e per Reggio, la presenza delle formule di *iussio* sembra diventare rilevante solo con il definitivo assestamento del regime podestarile. Per quanto riguarda Asti, rinvio a quanto ho esposto in G.G. Fissore, *Autonomia notarile* cit. (sopra, nota 4), p. 165 e sgg. Per Piacenza, cfr. *Il « Registrum magnum » del Comune di Piacenza*, a cura di E. Falconi, R. Peveri, I, Milano 1984, p. 174 e sgg., nn. 85, 86: due decisioni consolari redatte a meno di un mese di distanza nel 1147 dallo stesso notaio, ma una *rogatu ambarum partium* (p. 176), l'altra *per iussionem infrascriptorum consulum* (p. 178); e, ancora, *ibidem*, p. 468 e sgg., nn. 231, 232, atti consolari prodotti nello stesso anno 1197 dal notaio Guillelmus Giruinus, ma il primo *consulum mandato*, il secondo con normali formule notarili. Per Milano, osserveremo che la *iussio* è assai rara nelle sentenze del secolo XII (*Gli atti del Comune* cit., nn. 71, 90, 114) e poco più frequente nei primi decenni del secolo successivo (nn. 239, 250, 253, 254, 295, 338, 353, 395).

L'episodio che mi pare più efficacemente dimostrativo è quello in cui i due termini vengono impiegati contemporaneamente in modo da contrapporre rapporti diversi che si instaurano con il redattore dell'atto. È il caso, per fare solo un esempio, dell'investitura a privati da parte del Comune di Piacenza del 1161⁴¹, la cui *completio* distingue nettamente il rapporto fra notaio e istituzione, individuato con la formula precettizia, da quello fra il medesimo e le controparti private, per cui si adotta la *rogatio* :

Ego Gerardus sacri palatii notarius interfui et infrascriptorum consulum iussu et predictorum Marci de Pegoraria et filiorum eius rogatu hanc cartulam inde scripsi.

La stessa tecnica è impiegata in un'altra carta piacentina le cui caratteristiche rendono possibile una più sicura interpretazione dell'antitesi terminologica. Si tratta di un patto fra i Comuni di Piacenza e Cremona del 1183. In questo caso la *iussio* stabilisce un rapporto speciale con il Comune di Piacenza, mentre la *rogatio* lega il notaio al Comune cremonese:

Ego Albertus de Travazano sacri palatii notarius interfui et iussu infrascriptorum consulum communis Placentie et predictorum Cremonensium rogatu hanc cartulam scripsi.

Qui non si configura più, dunque, il rapporto con una controparte privata, bensì con i pubblici rappresentanti di una *respublica* di pari dignità. Da ciò mi pare possa inferirsi che la distinzione fra *iussio* e *rogatio*, in casi come questi, serva ad identificare il rapporto funzionale del redattore, distinguendolo concettualmente dai rapporti che le controparti del Comune, quali esse siano, stabiliscono con il momento della redazione ed autenticazione dell'atto⁴². Non pare un caso, del resto, che

⁴¹ Il « *Registrum magnum* » cit., I, p. 127 e sgg., n. 63.

⁴² *Ibidem*, p. 71 e sgg., n. 39. L'importanza della *iussio* come legame funzionale specifico e diretto, con la conseguente piena capacità autenticatoria, emerge con uguale chiarezza in un altro documento piacentino dell'anno successivo, concernente una causa sui diritti di Piacenza e Pavia riguardo ad alcune terre in contestazione; in esso i delegati dei due Comuni ordinano a due notai, uno piacentino e l'altro pavese (quello piacentino è il redattore dell'atto in questione) di ricevere ed autenticare le testimonianze presentate in causa dalle parti: *preceperunt Guillelmo Giruino et Thome Palmano Papie notario ut testes in ipsa causa ab utraque parte datos et eorum*

questo uso analitico dei termini contrapposti sia assai più frequente a partire dagli anni ottanta del secolo, quando cioè noi possiamo trovare — come abbiamo visto in apertura di discorso — le prime prove certe di formalizzazione teorico - pratica del rapporto funzionariale e del suo collegamento con la formula precettizia.

Un altro impiego della doppia terminologia in cui può riconoscersi un consapevole disegno di razionalizzazione è rappresentato da formule di *completio* come quella che troviamo in una concessione del vescovo di Reggio al Comune cittadino del 1179⁴³; mi pare opportuno citare anche l'*actum*, per mettere in evidenza la solennità cerimoniale e politica dell'evento:

Actum Regii inter consilium Regii, parabola et iussione consulum et consilii. De consilio erant (...) et aliorum multorum. Et duo brevia uno tenore fieri preceperunt.

Ego Aymiricus notarius sacri palatii rogatus interfui et hoc, precepto episcopi et consulum atque consilii scripsi, complevi ac dedi.

In questo ed in altri analoghi numerosi e diffusi casi⁴⁴, sembra pren-

dicta publicarent et in publicis scriptis redigerent (...). Inoltre, evidentemente per affrettare le operazioni, ciascun delegato autorizza l'altro ad affiancare due altri notai al proprio scriba: *Et ibidem (...)* *iandictus Capo dedit potestatem Guidoni de Puteo ut sua parabola et voluntate daret potestatem Saraceno de Burgo et Gualfredo notariis publicandi predictos testes (...)*. *Et Guido de Puteo similiter dedit potestatem ipsi Caponi ut sua parabola et voluntate faceret predictos testes publicare Alberto de Castello et Guische Placentie notariis*. Cfr. *ibidem*, p. 407 e sgg., n. 186, Pavia, 1184, novembre 14. Qui, l'evidente specificità della *iussio* come legame funzionariale fra istituzione comunale e notariato è sottolineata dal coinvolgimento della nomina di scribi ufficiali in un quadro di relazioni diplomatiche e di cerimonialità connesse con l'espressione di riconosciuti impegni sinallagmatici fra i due enti in causa.

⁴³ *Liber grossus* cit. (sopra, nota 34), III, Reggio Emilia 1960, p. 277 e sgg., n. 404.

⁴⁴ Aggiungerò solo qualche esempio ancora, fra i più significativi. I due atti astigiani dell'alleanza fra il Comune e un signore del contado, costituita sul rapporto sinallagmatico del feudo oblato, sono prodotti nello stesso giorno dallo stesso notaio comunale e vedono adottata la *completio* puramente notarile per la donazione al Comune e la *iussio* per la retroinfeudazione da parte del Comune: *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. Sella, Roma 1880, II, p. 179 e sgg., nn. 134-135, Asti, 1189, novembre 26. In un lodo dei podestà

dere corpo – al di là di una sempre possibile ipotesi di un puro valore tralatizio della formula *rogatus interfui* – nella fusione di due livelli espressivi, quello notarile e quello di matrice cancelleresca, la consapevolezza della doppia faccia assunta dal notaio/funziionario, chiamato a operare con le proprie tecniche professionali in un ambito in cui le funzioni di produzione e di autenticazione sono condizionate dalla presenza incombente dei poteri pubblici cittadini⁴⁵.

di Parma e di Cremona del 1202, la *completio* opera chiaramente a definire il diverso rapporto che il notaio rogatario (funziionario del Comune di Parma) stabilisce con il proprio podestà, a cui attribuisce la *iussio*, e i podestà di Cremona, a cui si collega solo con la *rogatio*: *Ego Guido Stefani (...) interfui et precepto infrascripti domini Guidonis (...) potestatis Parme et rogatus a prefatis dominis Guerzone et Aymirico Dodoni potestatibus Cremonae scripsi hanc cartam*. Cfr. *Liber grossus* cit., I, p. 30 e sgg., n. 8, *in glara fluminis Situle*, 1202, agosto 6. In altri casi, la distinzione semantica sembrerebbe rivolta a identificare due momenti diversi all'interno della documentazione comunale: con la *rogatio* si identificherebbe il momento della presenza testimoniale all'evento e il conseguente avvio delle procedure preliminari per la redazione del documento, mentre con la *iussio* si individuerebbe l'operazione finale della produzione del *mundum*. Si veda il caso perugino del 1216 citato sopra, nota 36; e il solenne atto di rifondazione del *castrum Canedi* da parte del Podestà di Brescia del 1217, con un'ampia *completio*, purtroppo sfigurata da una probabile cattiva lettura: *Liber Potheris* cit. (sopra, nota 36), col. 36 e sgg., Brescia, 1177, novembre 5: *Ego Iohannes Arigacii (...) notarius et tunc scriba comunis Brixie his omnibus interfui et roga<tus> una cum Arivabene Giroldi notarius et tunc scriba comunis Brixie <similiter> plura <instrumenta inde> conficere ad firmandum verbo <et iussu> suprascripti domini (...) comunis Brixie potestatis me subscripsi. Ego Arivabenus Giroldi notarius et scriba comunis Brixie tunc his omnibus interfui et roga<tus> una cum Iohanne Arichazi notario et scriba comunis Brixie similiter plura instrumenta inde conficere verbo et iussu iamdicte potestatis perpetuavi et me subscripsi*.

⁴⁵ In effetti, fra XII e XIII secolo, l'impiego della *iussio* risulta destinato – pur in quadro tecnico-culturale sostanzialmente omogeneo – a segnare rapporti giuridico-documentari di varia natura. Oltre alle situazioni individuate nella nota precedente, è da segnalare una precoce razionalizzazione del suo impiego negli atti comunali genovesi, a partire da quelli del notaio Guilielmus de Columba nel 1142 e continuando con buona coerenza con quelli dei successori Obertus *notarius sacri palacii* e Willielmus Caligepallii; questi scribe adottano regolarmente la formula precettizia quando si tratti di documenti di decretazione consolare, mentre per contratti di diritto privato impiegano la normale *completio* notarile: cfr. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova dal DCCCCLVIII al MCLXIII*, a cura di C. Imperiale



Due documenti milanesi ci consentono di procedere oltre in questo

di S. Angelo, I, Roma 1936 (*Fonti per la storia d'Italia*, 77), p. 144 e sgg., nn. 121, 123, 134 ecc.

Lungo la stessa linea di elaborazione concettuale sono probabilmente da porsi i numerosi casi di impiego di *iussio* collettiva come coinvolgimento di tutti i partecipanti ad un negozio giuridico; essi – sfruttando il peso ideologico-politico di un impegno unanime nella volontà di documentazione – danno in tal modo maggior forza e solennità al momento conclusivo della pattuizione; si veda l'esempio offerto dal documento di Reggio del 1179, citato sopra, testo corrispondente alle note 43, 44; e, ancora, i patti astigiani con il marchese di Savona, del 1191, rogati dal notaio Iacobus Boviculum *precepto consulum et marchionis* (*Codex Astensis* cit., III, p. 1069 e sgg., n. 929); con il marchese di Saluzzo, del 1193, alla cui *iussio* partecipano il podestà di Asti, il marchese, l'abate di Staffarda, il priore di Casanova e altri due eminenti personaggi che costituiscono gli intermediari della pacificazione fra il Comune ed il signore (*ibidem*, p. 1028 e sgg., n. 909); e ancora con il Comune di Savigliano, rogato dal notaio Mussus Boviculum *precepto potestatis Savilliani et ambaxiatorum Astensium* (*ibidem*, p. 754, n. 712); per Milano, citerò il patto con Piacenza, che risulta rogato *mandato suprascriptorum Mediolanensium et Placentinorum ambaxiatorum* (*Gli atti del Comune* cit., p. 311 e sgg., n. 219); e – in area subalpina – una pace fra Moncalieri, Torino ed Asti, in cui la redazione per Moncalieri riporta la seguente *completio*: *Et ego Palmerius sacri palatii et comunis Montiscalerii notarius rogatus his omnibus interfui et mandato dictorum potestatum atque sindicorum hanc cartam scripsi* (*Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1899, *Bibliot. della Soc. Stor. Subalpina*, II, p. 141 e sgg., n. 97, Moncalieri, 1232, luglio 19 e 21). Come operazione insieme di razionalizzazione e di più preciso incardinamento funzionale possono invece leggersi le più frequenti e consuete adozioni della *iussio* fatte dipendere dalla presenza e dalla diretta azione del podestà: cfr. le carte podestarili rogate *iussu potestatis* dal notaio Rogerius de Gatto (*Gli atti del Comune* cit., p. 374 e sgg., nn. 270, 272, 273); e l'interessantissima serie di ben 25 atti bresciani rogati fra febbraio e novembre 1227 sempre dal notaio Arrivabenus Girolodi, ma in cui solo quelli che vedono il podestà di Brescia come autore hanno la formula precettizia (*Liber Potheris* cit., col. 118 e sgg.). Ma qui non occorre certo dilungarsi, perché è proprio con il Comune podestarile che, in generale, le formule di *iussio* tendono a diffondersi e a stabilizzarsi. Piuttosto, vale la pena di segnalare casi più specifici in cui la *iussio* esplicita legami di dipendenza funzionale non ristretti all'area dell'azione documentaria. Gli atti milanesi ce ne offrono esempi assai eloquenti. In un atto di *datio in solutum* del 1184 risulta che il trasferimento di beni avvenne dopo che le terre *fuertur estimate per Ottonem iudicem qui dicitur de Buxoro missum et estimatorem consulum Mediolani*. La *completio* del documento è dello stesso personaggio: *Ego predictus Otto de Buxoro notarius hanc cartam iussu predictorum consulum scripsi et interfui et suprascriptam terram iussu consulum estimavi*. Cfr. *Gli atti del Comune* cit., p.

discorso. Il più antico, del 1170, è una sentenza arbitrale in una contro-

208 e sgg., n. 142, 1184, febbraio 17. Identica situazione presenta la *datio in solutum* del 1194, scritta ad opera del notaio ed estimatore *Anselmus qui vocor Samaruga: ibidem*, p. 263 e sgg., n. 187, 1194, luglio 13. In questi casi, la sovrapposizione di due funzioni produce la necessità di collegare entrambe direttamente alla fonte dell'autorità delegante, segnalandoci in tal modo uno dei canali attraverso i quali poté svilupparsi e affinarsi il problema specifico del rapporto fra documentazione notarile e *iussio* comunale. D'altra parte, in questi anni, dalle carte milanesi sembra emergere un comportamento che pone in secondo piano la *iussio ad scribendum* a favore di una *iussio* funzionariale volta a legittimare le specifiche attribuzioni degli ufficiali nel campo dell'azione giuridicamente rilevante. Si veda, ad esempio, l'atto del 1184 con cui il camerario del Comune immette in possesso di alcuni beni la chiesa di S. Eustorgio. Nell'escatocollo, la semplice formula notarile adottata dal notaio Alberto Speziario è preceduta dall'ampia formula di corroborazione del camerario: *Ego Petracius reipublice Mediolani camerarius, iudex ac missus domni Frederici imperatoris, ipsorum consulum mandato iamdictam investituram feci ut supra et subscripsi*. Cfr. *ibidem*, p. 212 e sgg., n. 146, 1184, dicembre 24. La *iussio* è qui destinata evidentemente a garantire la legittimità dell'atto più rilevante, a cui la documentazione si adegua senza essere direttamente coinvolta nel problema della connessione diretta con l'autorità consolare. Ma questo avviene, per una strada inconsueta, in un atto di poco successivo, a cui partecipa lo stesso *Petracius camerarius*. Nel 1188 egli risulta agire insieme ai consoli come pubblico estimatore nell'interesse del monastero di S. Ambrogio, ed inoltre è dichiaratamente incaricato di incamerare il prezzo della vendita. Nella *completio* leggiamo: *Ego Iacobus Centumfiliū sacri palacii notarius iussione suprascripti Petracii scripsi*. Cfr. *ibidem*, p. 231 e sgg., n. 158, 1188, gennaio 1. Sono probabilmente da leggere sulla stessa linea di comportamento, che lega la funzione documentaria ad una diretta dipendenza da ufficiali comunali, i casi di due sentenze perugine, rispettivamente del 1195 e del 1201, in cui, pur risultando le sentenze emanate dalle massime autorità comunali in consesso, la *completio* riporta invece la *iussio scribendi* di un giudice del Comune: *Codice diplomatico* cit. (sopra, nota 36), p. 36 e sgg., n. 14, 1195, aprile 24; p. 58 e sgg., n. 27, 1201, giugno 20. Diversa ancora, ed estremamente interessante per le implicazioni (che meritano un'analisi a parte), è la funzione della formula precettizia consolare in un atto tra privati redatto a Piacenza nel 1146, maggio 12 (fondo « Pergamene di S. Antonino di Piacenza », n. 675, vedi sopra, nota 34), anch'esso segnalatomi da Piero Castignoli. L'atto è rogato dallo stesso notaio delle sentenze consolari di cui sopra, nota 34, *rogatu ambarum partium et per parabolam* (...) *consulum*; identiche procedure si trovano nei docc. del 1151, marzo 10 e 1151/1152, *ibidem*, nn. 709, 712. Analogo, ma non del tutto identico, è il caso della carta piacentina del 1148, novembre 6 (*ibidem*, n. 687), in cui la *iussio* è *predictorum consulum* (...) *atque ambarum partium*; speculari è la *completio* della *carta pignoris* datata Piacenza, 1150, gennaio 31, emessa *rogatu predictorum consulum* (...) *et*

versia tra Milano e Como⁴⁶. Nell'escatocollo compaiono le sottoscrizioni sia del notaio rogatario sia dello *scriptor*:

Ego Guido notarius sacri palatii interfui et rogatu suprascriptorum Ogerii et Guidonis de Brieno atque Aliprandi Maleodobati (*sono i nomi degli arbitri*) hanc noticiam tradidi et scribendam dedi et subscripsi.

Ego Arialdus iudex rogatu notarii iudicis hautenticam noticiam scripsi⁴⁷.

Ora, a parte l'uso ambivalente di *rogatu* su cui non è più il caso di soffermarsi, il fatto che più ci interessa è che il responsabile della documentazione, il notaio Guido, sia un *notarius iudicis*, ma che tale definizione emerga solo nella sottoscrizione dell'ingrossatore. Evidentemente, questi percepisce, o meglio recepisce la necessità di chiarire lo speciale rapporto che lo lega con il rogatario, rapporto non inquadrabile nell'ambito di una normale operazione notarile, bensì regolato da una connessione che nasce e si legittima dall'autorità di ufficiale di colui che ha poi delegato ad altri la redazione finale *in mundum*.

Identica risulta essere la situazione descritta in un atto podestarile milanese del 1204⁴⁸, in cui il notaio Rogerio de Gatto, nella sua sottoscrizione, non usa la qualifica di *scriba communis Mediolani*, altre volte in precedenza impiegata, ma che gli viene attribuita dall'ingrossatore nella propria sottoscrizione:

Ego Rogerius de Gatto notarius et missus domni Henrici imperatoris interfui et rogatus ut in publicam formam redigerem, ad scribendum dedi et scripsi et interlineavi a manus ut supra, et inde plura instrumenta uno tenere fieri rogata sunt.

Ego Laurentius Ferarius notarius sacri pallatii parabola et iussu Rogerii de Gatto scribe communis Mediolani scripsi⁴⁹.

In questo quadro si innesta perfettamente anche il caso di un'ordinanza dei rettori della Lega lombarda, emanata a Piacenza nel 1188, *in concione*, e redatta dal notaio comunale piacentino Guglielmo Girvino.

rogatu ambarum parcium (*ibidem*, n. 697). Significativo, in questo quadro, è che atti di diretto impegno consolare dimostrino un uso diffuso della semplice *rogatio*: cfr. *ibidem*, nn. 710, 712.

⁴⁶ *Gli atti del Comune* cit., p. 109 e sgg., n. 76, 1170, settembre 3.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 111.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 365 e sgg., n. 264, 1204, luglio 9.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 366.

Nelle sottoscrizioni dell'imbreviatore e dell'ingrossatore appare del tutto esplicita la distinzione ed individuazione dei due livelli di iniziativa documentaria :

Ego Laurencius domni Frederici imperatoris notarius hanc cartulam, a Guillelmo Girvino de Placentino comuni notario precepto iandicti Detesalve et omnium suprascriptorum rectorum in scriptis redactam, eius iussu scripsi.

Ego Guillelmus Girvinus comunis Placentie notarius hanc cartulam, quam precepto suprascriptorum rectorum in scriptis redegì, suprascripto Laurencio ad scribendum dedi et scriptam manu propria confirmavi⁵⁰.

Questo genere di comportamenti ci riconduce agli usi codificati negli statuti duecenteschi sopra segnalati, con la loro netta distinzione fra notai ufficiali e tutti gli altri scribi. Ma, soprattutto, ci offre il destro di chiudere, in certo modo, il cerchio del nostro discorso, ritornando al punto iniziale per constatare quali risultati abbia ottenuto il nostro percorso a ritroso.

In generale, la casistica di cui ho presentato ben pochi esempi (e che comunque richiederebbe una verifica a tappeto che non mi è stato possibile portare a termine per l'occasione), con la sua frammentarietà ed episodicità di formulazioni ci segnala che l'autenticazione degli *instrumenta* comunali non divenne mai per l'istituzione un obiettivo prioritario di autonomia procedurale, anche se l'endiadi notaio/funzionario produsse evidentemente, negli scribi e negli ambienti culturalmente più avvertiti, qualche disagio per la sovrapposizione di due diverse *auctoritates* e qualche tentativo di trovare equilibri formalizzati. Ma se una linea di tendenza unitaria può in qualche modo essere individuata, essa sembra soprattutto collegata al tentativo di individuare, nella pluralità dei livelli redazionali propri della prassi notarile, un momento su cui sviluppare un controllo diretto tramite la responsabilizzazione funzionale. Intendo riferirmi in particolare ai documenti esaminati per ultimi: il controllo co-

⁵⁰ *Ibidem*, p. 236 e sg., n. 162, Piacenza, 1188, settembre 4. Analogo intreccio di rapporti è messo in evidenza nell'escatocollo di un patto di pace fra vari Comuni, stipulato a Vercelli il 12 gennaio 1194; lo *scriptor* e il notaio ufficiale così si esprimono: *Ego Lantelmus notarius iussu Ruffini notarii hanc cartulam scripsi. Ego iandictus Rufinus notarius interfui et hanc cartulam iussu infrascripti domini Druardi* (è il legato imperiale che sovrintende alla pacificazione) *scribi feci et subscripsi*. Cfr. *Il "Registrum magnum"* cit. (sopra, nota 40), p. 452 e sgg., n. 218.

munale si è realizzato in questi casi nel fissare la responsabilità dell'imbreviatore che produce *in scriptis*, cioè – io credo – in registri comunali, la base da cui potrà essere tratto il *mundum*, ma solo con l'autorizzazione e la diretta partecipazione del notaio ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni⁵¹. Qui finalmente abbiamo l'impressione di aver trovato un filo conduttore che può unire il momento podestarile di organizzazione burocratica degli uffici e degli scribi con le incerte tracce del periodo consolare. A ben guardare, infatti, i quattro documenti fra XII e XIII secolo da cui siamo partiti⁵² puntavano la loro attenzione sulle modalità di controllo ed emissione di atti con valore di prova *erga omnes* provenienti da scritture di pertinenza comunale. E i dati più significativi fra quelli da noi esaminati per il periodo antecedente ci hanno dimostrato che l'interesse a inserire il dato nuovo del funzionariato entro un quadro stabile di forme autenticatorie notarili si risolve soprattutto nell'introdurre l'esplicito richiamo al legame d'ufficio in momenti funzionali per la regolamentazione proprio di questo genere di passaggi da scritture per così dire amministrative a documenti *in publicam formam*⁵³.

⁵¹ In questa stessa direzione sono probabilmente da leggersi le doppie sottoscrizioni notarili, segnalate dal Manaresi nelle sentenze del secolo XII (*Introduzione* cit., p. LXXXV e sg.), di cui una appartiene al notaio redattore e l'altra, collocata in posizione speciale, individua il notaio ufficiale, quello che il Manaresi definisce il « capo dell'ufficio dei consoli di giustizia » (*ibidem*). Così mi paiono ora da collocare nel quadro di un controllo comunale di emissione di atti *in publicam formam* quei documenti astigiani con doppia sottoscrizione di autenticazione esaminati in G.G. Fissore, *Autonomia notarile* cit. (sopra, nota 4), p. 157 e sgg., dove allora accentuavo però il valore autonomistico della presenza e dell'influenza della professionalità notarile che pareva mantenere intatta la propria prassi e le proprie procedure di redazione e di autenticazione, a fianco di quelle comunali; ora essi mi paiono da interpretarsi in stretta analogia con i documenti che abbiamo preso in esame in precedenza.

⁵² Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 13-20.

⁵³ Mi limiterò a rinviare ad alcuni esempi particolarmente eloquenti. Per Asti, cfr. sopra, nota 51 e, in particolare, *Codex Astensis* cit. (sopra, nota 44), nn. 318-321, 329, 352; per Milano, *Gli atti del Comune* cit. (sopra, nota 16), nn. 197-240, 350, 374, 378, 397; per Piacenza, *Il "Registrum magnum"* cit. (sopra, nota 40), nn. 106, 120, 245; per Reggio, *Liber Grossus* cit. (sopra, nota 34), I, n. 39, III, Reggio Emilia 1960, n. 408. In special modo risulta interessante la lettura del documento reggiano I, n. 39, del 1218, in cui appare chiaramente distinta la *iussio* podestarile,

A questo punto del discorso è possibile fare un passo ulteriore. Se si pone mente al fatto che anche nel corso del XIII secolo la sola vera area in cui si incontri un costante e regolamentato comportamento di rigido controllo comunale sull'attività autenticatoria notarile è quella legata all'emissione di *chartae publicae* da registri (ivi compresi anche i cartulari propriamente notarili)⁵⁴, il quadro generale degli interessi e delle problematiche specificamente connessi con l'istituzione comunale tende ad assumere contorni di limpida definizione e notevole omogeneità, configurando un'area di peculiare intervento comunale⁵⁵, in cui si modifica, a volte profondamente, la coeva prassi notarile⁵⁶: essa riguarda proprio quelle tipologie nuove, di atti d'archivio, che assurgono a protagonisti assoluti dell'amministrazione del Comune maturo, ma che in qualche misura già condizionano i rapporti con il notariato fin dalle origini. Se così fosse, le due immagini del notariato e del Comune, percepibili en-

concernente esclusivamente la riproduzione in forma autenticata di una scrittura comunale (*Ego Ventura domini Otonis imperatoris notarius nomina predictorum scripsi et iussu domini Gilberti iudicis, vicarii Gerardi Vicedomini potestatis Regii autenticavi*), da quella concernente l'incarico ufficiale di registrare i nomi degli uomini del contado che giurano il *sequimentum potestatis sub regimine Regii*, incarico affidato a due *treguani* e al notaio Ventura i quali – come risulta descritto nel testo – *de voluntate et precepto (...) potestatis Regii iverunt per episcopatum Regii (...) ad faciendum iurare*. Cfr. *ibidem*, p. 95 e sg.

⁵⁴ Si vedano, in merito, le considerazioni fatte in G.G. Fissore, *Procedure di autenticazione* cit. (sopra, nota 18), p. 772 e sgg.

⁵⁵ Di spiccato interesse, per il suo valore esemplificativo, è un capitolo degli statuti notarili senesi del 1303-1306, in cui si individuano ed insieme si distinguono nettamente i due livelli a cui può esplicarsi l'attività dei notai nel pieno delle capacità professionali, e cioè: 1) *rogare instrumenta*, 2) *ex actis comunis Senarum in forma publica sumere*. Cfr. *Statuti senesi dell'Arte dei giudici e notai del secolo XIV*, a cura di G. Catoni, Roma 1972 (*Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum*, VIII), dist. I, c. 45, p. 69, *Quod qui steterit ad discendum artem notarie possit scribere acta et instrumenta sed non subscribere: Item quod liceat notario privilegium habenti qui steterit cum aliquo notario subiecto universitatis predictae in apoteca ad adiscendum offitium notarie (...) alias scripturas privatas facere dummodo non roget aliquod instrumentum et dummodo non sumat ex actis comunis Senarum aliquid in forma publica nec aliquod offitium recipiat a comuni*. Per la datazione, cfr. Introduzione, p. 14.

⁵⁶ Cfr. G.G. Fissore, *Procedure di autenticazione* cit., passim.

trambe come totalizzanti e proprio per questo non facilmente inseribili in un quadro di convivenza che non appaia caratterizzato da forti tensioni dialettiche, potrebbero essere ridisegnate, nei loro rapporti, in forme meno rigidamente contrapposte di quanto io per primo ho avuto la tentazione di descrivere in precedenti occasioni. Rimane tuttavia da segnalare che ad un'immagine di più o meno equilibrata ripartizione delle competenze e, dunque, di individuazione di ambiti di reciproca non-interferenza fra le due forze in gioco nel campo documentario, fa da cornice una legislazione statutaria di cui finora abbiamo rilevato solo i contenuti tecnici, ma che converrà anche valutare – qui, ovviamente, soltanto per accenni – nella sua intrinseca capacità di esporre (e comporre) le conflittualità della vita cittadina. L'ampia e insistita normativa concernente appunto la definizione del rapporto notai/uffici comunali, con la sua spesso minuziosa casistica costruita – a mio parere – soprattutto con la funzione di interrompere gli automatismi della totalizzante prassi notarile, modificandola a favore degli interessi amministrativi del Comune, segna con tutta probabilità il limite oggettivo della convivenza, entro il sistema socio-politico urbano, dei due protagonisti della nostra ricerca. In questa prospettiva, l'indagine può, anzi deve ritornare al livello delle singole vicende cittadine, per recuperare i tempi e i modi specifici di un adattamento fra le non più convergenti – dopo il momento delle origini – esigenze del Comune maturo e del notariato, in un quadro di fenomeni storicamente ricchi di varianti e di percorsi non lineari, ma non per questo estranei ad un progetto politico e culturale sostanzialmente omogeneo.